

Relazione tecnica

Aggiornamento per il trimestre gennaio - marzo 2010 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

(deliberazione ARG/com 211/09)

1 Premessa

- 1.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica riguarda l'aggiornamento periodico (primo trimestre 2010) delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 L'aggiornamento trimestrale viene fatto in maniera congiunta per le componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti del settore elettrico di cui alla parte IV del Testo Integrato¹ e per le componenti tariffarie afferenti il settore gas.
- 1.3 Più in dettaglio, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica prevede interventi relativamente ai seguenti profili:
 - a) aggiornamento per l'anno 2010 dell'aliquota di cui di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03²;
 - b) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico e modifiche al Testo Integrato;
 - c) aggiornamento degli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08³;
 - d) disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas;
 - e) aggiornamento degli ammontari di compensazione per i clienti domestici del gas in stato di disagio economico di cui alla tabella 4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09⁴;
- 1.4 Di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio ciascuno dei profili appena elencati.

2 Aggiornamento dell'aliquota di cui di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03

- 2.1 L'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede che "misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. ".
- 2.2 L'articolo 4, comma 1-bis, della medesima legge prevede che "l'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni

¹ L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 come successivamente modificato e integrato", come successivamente modificato e integrato.

² La legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314.

³ La deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata.

⁴ La deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata.

kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo”.

- 2.3 Con deliberazione ARG/elt 191/08⁵ l’Autorità ha aggiornato per l’anno 2009 l’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0167 centesimi di euro/kWh.
- 2.4 In coerenza con la metodologia adottata con deliberazione ARG/elt 191/08, l’aggiornamento dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, di cui alla legge n. 368/03 per l’inflazione è stato effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2008 - novembre 2009, rispetto ai dodici mesi precedenti.
- 2.5 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall’Istat, per il periodo dicembre 2008 - novembre 2009, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 0,8%.
- 2.6 La delibera oggetto della presente relazione tecnica ha pertanto fissato il valore dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 pari a 0,0168 centesimi di euro/kWh.

3 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico e modifiche al Testo Integrato

Aggiornamento della componente tariffaria A3

- 3.1 Sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2009 evidenzia un peggioramento rispetto alle previsioni del precedente trimestre, con un disavanzo di competenza 2009 ad oggi stimabile in oltre 250 milioni di euro.
- 3.2 Le previsioni per l’anno 2010 evidenziano, relativamente agli oneri in capo al GSE, una sostanziale stabilità degli oneri relativi alla compravendita di energia CIP 6/92 e al ritiro dei certificati verdi invenduti, ma un ulteriore aumento di quelli relativi all’incentivazione degli impianti fotovoltaici.
- 3.3 Anche nell’anno 2010 sono previsti livelli dei consumi di energia elettrica inferiori a quelli registrati negli anni precedenti alla crisi economica.
- 3.4 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l’adeguamento in aumento dell’aliquota della componente tariffaria A3. L’aliquota media della componente tariffaria A3, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2010, viene pertanto fissata pari a 1,292 centesimi di euro/kWh, con un aumento di 0,103 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.
- 3.5 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto altresì ad aggiornare la quota parte di cui al comma 47.3 del Testo Integrato, in relazione alla variazione degli oneri di cui al comma 56.8 del medesimo Testo Integrato.

⁵ La deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08.

Prosecuzione del processo di revisione dei meccanismi di deroga

- 3.6 In relazione all'adeguamento dell'aliquota della componente A3 di cui al precedente punto 3.4, è stata applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 73.1 del Testo Integrato, in coerenza con il percorso di gradualità del processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08⁶.
- 3.7 In particolare, si ricorda che, con deliberazione n. 348/07 l'Autorità ha disposto di procedere, dal 1 aprile 2008, all'attivazione del nuovo sistema di deroghe all'imposizione delle componenti A, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, prevedendo che, a tendere, sia applicata a detti clienti un'articolazione tariffaria così definita (articolazione tariffaria obiettivo):
- a) aliquote differenziate su tre scaglioni di consumo mensile, vale a dire da 0 a 4 GWh/mese, oltre 4 GWh/mese fino a 12 GWh/mese, oltre 12 GWh/mese;
 - b) applicazione allo scaglione tra 4 e 12 GWh/mese di una aliquota pari al 50% di quella applicata al primo scaglione e di un'aliquota nulla per i consumi eccedenti i 12 GWh/mese.
- 3.8 Con la medesima deliberazione n. 348/07 è stato altresì previsto un percorso di gradualità nel passaggio dalle modalità di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 preesistenti a quelle previste nel precedente alinea, prevedendo che la scaglionatura dei corrispettivi per livello di consumo avvenga gradualmente, assorbendo in modo differenziato le variazioni in diminuzione e in aumento delle componenti A disposte a partire dall'1 gennaio 2008.
- 3.9 Le modalità operative per applicare le disposizioni di cui al precedente punto 3.8 sono state illustrate nelle relazioni tecniche alle deliberazioni ARG/elt 38/08 e ARG/elt 138/08⁷.
- 3.10 Nel quarto trimestre 2009 la componente tariffaria A3 era applicata alle utenze in alta e altissima tensione secondo una struttura intermedia rispetto all'articolazione tariffaria obiettivo.
- 3.11 Applicando le modalità operative di cui al precedente punto 3.9, la componente A3 assume nel primo trimestre 2010, per le utenze in alta e altissima tensione, un'articolazione tariffaria intermedia, così calcolata:
- a) un'aliquota invariata, rispetto al precedente trimestre, per il secondo scaglione di consumo mensile (oltre 4 GWh/mese fino a 8 GWh/mese);
 - b) aliquote aumentate per il primo scaglione mensile (fino a 4 GWh/mese) e per il terzo (oltre 8 GWh/mese un'aliquota fino a 12 GWh/mese), calcolate in modo da assorbire gli aumenti di gettito richiesti per le utenze in alta e altissima tensione e che il terzo scaglione risulti essere pari alla metà del primo.

Aggiornamento della componente tariffaria A4

- 3.12 L'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09⁸ prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di

⁶ La deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08.

⁷ La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08.

⁸ La legge 23 luglio 2009, n. 99/09.

capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

- 3.13 L'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09 prevede che, trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 della legge n. 80/05⁹.
- 3.14 Con deliberazione ARG/elt 115/09¹⁰ l'Autorità ha adottato le misure di cui all'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09.
- 3.15 L'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05, facendo riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03, include anche tutti i soggetti di cui al comma 2.4, della deliberazione n. 70/97. Pertanto l'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09 si applica a tutti i soggetti elencati al comma 74.1 del Testo Integrato, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 11bis, della medesima legge n. 80/05.
- 3.16 Per effetto dell'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09, i regimi tariffari speciali di cui al comma 74.1, lettere a), c) e d), del Testo Integrato alla data dell'1 gennaio 2010 risultano pertanto estinti.
- 3.17 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in diminuzione, secondo criteri di prudenza, dell'aliquota della componente tariffaria A4, tenendo conto della previsione di riduzione degli oneri in capo al conto a partire dal 2010, per effetto di quanto previsto dalla legge n. 99/09. L'aliquota media della componente tariffaria A4, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2010, viene pertanto fissata pari a 0,155 centesimi di euro/kWh, con una riduzione di 0,051 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.
- 3.18 Relativamente alle utenze in alta e altissima tensione, si ricorda che la componente tariffaria A4 ha assunto fin dal primo trimestre 2009 l'articolazione tariffaria obiettivo.

Modifiche al Testo Integrato

- 3.19 Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica modifica il Testo Integrato per tener conto delle cambiamenti in materia di regimi tariffari speciali derivanti dalla legge n. 99/09.
- 3.20 In particolare, sono stati espunti tutti i riferimenti ai soggetti di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 della legge n. 80/05.
- 3.21 Per effetto delle modifiche di cui al precedente punto 3.20, unico destinatario dei regimi tariffari speciali risulta la società Ferrovie dello Stato.

Aggiornamento della componente tariffaria As

- 3.22 Con deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha disciplinato le modalità applicative per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute (di seguito: clienti in stato di disagio), ai sensi del decreto 28 dicembre 2007¹¹.

⁹ La legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

¹⁰ La deliberazione dell'Autorità 17 agosto 2009, ARG/elt 115/09.

¹¹ Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la

- 3.23 Gli oneri delle suddette compensazioni sono posti a capo del conto di cui all'articolo 54, comma 1, lettera u), del Testo Integrato, alimentato dalla componente As (di seguito: conto As).
- 3.24 L'aliquota della componente tariffaria As vigente al quarto trimestre 2009 risulta sovradimensionata rispetto agli oneri previsti in capo al suddetto conto; inoltre le attuali disponibilità di cassa del conto As, risultano adeguate per coprire eventuali quote residue degli oneri di competenza 2008 non ancora erogate.
- 3.25 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in diminuzione dell'aliquota della componente tariffaria As. L'aliquota media della componente tariffaria As, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2010, viene pertanto fissata pari a 0,059 centesimi di euro/kWh, con una riduzione di 0,110 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.

Aggiornamento della componente tariffaria UC6

- 3.26 Gli incentivi riconosciuti alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione a fronte di recuperi di continuità del servizio, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto dei livelli tendenziali fissati dall'Autorità, sono posti a capo del conto all'articolo 54, comma 1, lettera f), del Testo Integrato, alimentato dalla componente UC6 (di seguito: conto UC6).
- 3.27 Dai dati disponibili si può prevedere un miglioramento della qualità del servizio nel corso del periodo di regolazione 2008-2011, sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di trasmissione. Tuttavia l'aliquota della componente tariffaria UC6 risulta sovradimensionata rispetto agli oneri di competenza 2008, con effetti finanziari nel 2009, e di competenza 2009, con effetti finanziari nel 2010, posti in capo al conto UC6.
- 3.28 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in diminuzione dell'aliquota della componente tariffaria UC6. L'aliquota media della componente tariffaria UC6, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2010, viene pertanto fissata pari a 0,040 centesimi di euro/kWh con una riduzione di 0,020 centesimi di euro/kWh rispetto al trimestre precedente.

Altre componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.29 Il valore della componente tariffaria MCT in vigore nel quarto trimestre 2009 (0,017 centesimi di euro/kWh) appare adeguato a garantire la copertura dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 per il 2010, di cui al precedente punto 2.6.
- 3.30 Non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa relativi al settore elettrico.
- 3.31 Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica pertanto conferma il valore delle altre componenti tariffarie relative al settore elettrico A, UC e MCT in vigore nel quarto trimestre 2009.

4 Aggiornamento degli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08

- 4.1 L'articolo 16 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, l'Autorità aggiorna gli ammontari di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti in stato di disagio, applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007.
- 4.2 Con la deliberazione ARG/elt 191/08 l'Autorità ha aggiornato i valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt n. 117/08, con riferimento all'anno 2009.
- 4.3 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica sono pertanto aggiornati i valori degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti.

5 Disposizioni in materia di componenti tariffarie afferenti il settore gas

Componente tariffaria UG₁

- 5.1 Con la deliberazione ARG/com 133/09¹² l'Autorità ha dimensionato la componente UG₁, con l'obiettivo di recuperare l'intero gettito necessario alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione e limitare eventuali squilibri nel Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui al comma 93.1, lettera c) della RTDG¹³ (di seguito: conto UG₁) entro il trimestre successivo.
- 5.2 Con la deliberazione ARG/com 185/09¹⁴ l'Autorità ha definito le agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia di L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Il comma 12.7 della medesima deliberazione prevede che gli oneri derivanti dal riconoscimento delle suddette agevolazioni, relativamente al gas naturale e gas diversi dal naturale sono posti a capo del Conto UG₁.
- 5.3 Con deliberazione ARG/gas 197/09¹⁵ e ARG/gas 206/09¹⁶, l'Autorità ha approvato le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, rispettivamente, per l'anno 2009 e per l'anno 2010.
- 5.4 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in diminuzione dell'aliquota della componente tariffaria UG₁, dimensionandola in via prudenziale con l'obiettivo di recuperare il gettito residuo necessario alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione e di eventuali conguagli

¹² La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/com 133/09.

¹³ La Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09.

¹⁵ La deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009 ARG/gas 206/09.

nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/com 185/09. L'aliquota della componente tariffaria UG₁, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2010, viene pertanto fissata pari a 0,3500 centesimi di euro/standard metro cubo, con una riduzione di 0,5560 centesimi di euro/standard metro cubo rispetto al trimestre precedente.

Componente tariffaria GS

- 5.5 Il decreto legge n. 185/08¹⁷ ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.
- 5.6 Il medesimo decreto destina alla copertura degli oneri derivanti dalla compensazione parte delle risorse individuate dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 26/07¹⁸ e, nell'eventualità che gli oneri eccedano tali risorse, prevede che l'Autorità istituisca una specifica componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volto ad alimentare il conto di cui al comma 93.1, lettera d) della RTDG.
- 5.7 Con la deliberazione ARG/com 133/09 l'Autorità ha previsto di differire al 1 gennaio 2010 l'attivazione della componente GS, prevedendo eventuali successivi conguagli a decorrere dalla medesima data, nel caso le operazioni di individuazione di cui al comma 2.3 del TIVG¹⁹ non fossero ancora completate.
- 5.8 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto attivata, a partire dal 1 gennaio 2010, la valorizzazione della componente GS, prevedendo eventuali successivi conguagli a decorrere dalla medesima data, nel caso le operazioni di individuazione di cui al comma 2.3 del TIVG non fossero ancora completate. L'aliquota della componente tariffaria GS, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2010, viene fissata pari a 0,2270 centesimi di euro/standard metro cubo.

Componente tariffaria RE

- 5.9 Gli oneri in capo al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a) della RTDG (di seguito: conto RE) per gli anni 2009-2010 sono stimati in aumento rispetto agli anni precedenti. Si stima che i suddetti oneri siano in ulteriore incremento negli anni successivi.
- 5.10 L'attuale aliquota della componente RE risulta inadeguata a coprire gli oneri di cui al precedente punto 5.9.
- 5.11 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in aumento dell'aliquota della componente tariffaria RE, dimensionandola al fine di sostenere gli oneri posti in capo al conto corrispondente previsti in erogazione fino al 31 dicembre 2010. L'aliquota della componente tariffaria RE, per il primo trimestre (gennaio - marzo) 2010, viene pertanto fissata pari a 0,1126 centesimi di euro/standard metro cubo, con un aumento di 0,0563 centesimi di euro/standard metro cubo rispetto al trimestre precedente.

¹⁷ Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

¹⁸ Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26/07.

¹⁹ Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato.

Componente tariffaria RS

- 5.12 Sulla base delle informazioni comunicate dalla Cassa non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno del “Conto per la qualità dei servizi gas”.
- 5.13 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica è stata pertanto confermata per il primo trimestre 2010 il valore della componente tariffaria RS, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 133/09.

Componente tariffaria ϕ

- 5.14 Con deliberazione ARG/com 36/09²⁰, l’Autorità ha attivato la componente tariffaria ϕ , dimensionandola con l’obiettivo di recuperare lo squilibrio evidenziatosi in relazione alla perequazione relativa al corrispettivo di trasporto unico regionale per l’anno termico 2007-2008, entro il mese di settembre 2009.
- 5.15 Con deliberazione ARG/gas 184/09²¹, l’Autorità ha introdotto disposizioni transitorie in materia di perequazione del corrispettivo regionale per il periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 e ha confermato l’istituzione della componente tariffaria ϕ .
- 5.16 Sulla base delle informazioni comunicate dalla Cassa non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno del “Conto squilibri perequazione trasporto regionale”, alimentato dalla componente tariffaria ϕ .
- 5.17 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è pertanto posto pari a 0 (zero), per il primo trimestre 2010, il valore della componente tariffaria ϕ , in attesa della verifica dell’ammontare di perequazione del corrispettivo regionale per il periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009.

6 Aggiornamento degli ammontari di compensazione per i clienti domestici del gas in stato di disagio economico di cui alla tabella 4 dell’allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09

- 6.1 Con deliberazione ARG/gas 88/09, l’Autorità ha disciplinato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: clienti domestici in stato di disagio economico), definite ai sensi del decreto legge n. 185/08.
- 6.2 Con la medesima deliberazione ARG/gas 88/09, l’Autorità ha definito i valori delle compensazioni da riconoscere ai clienti domestici in stato di disagio economico per l’anno 2009; tali valori sono stati definiti, con riferimento alla spesa annua del cliente domestico tipo che usufruisce del servizio di tutela come definito al comma 1.1 del TIVG²² (di seguito: servizio di tutela), sulla base dei dati relativi al terzo trimestre 2009.
- 6.3 L’articolo 17 dell’allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che l’Autorità aggiorni gli ammontari di compensazione di cui al precedente punto, applicando ai valori in vigore nell’anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1400 metri cubi, che usufruisce del servizio di

²⁰ La deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009, ARG/com 36/09.

²¹ La deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09.

²² Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato

tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 del decreto legge n. 185/08.

- 6.4 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica sono pertanto aggiornati i valori degli ammontari di compensazione di cui alla tabella 4 della deliberazione ARG/gas 88/09 applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il terzo trimestre 2009 e il primo trimestre 2010.